



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Determinazione Dirigenziale n. 23 del 03/02/2020

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE ADS AUTOMATED S.P.A DEI SERVIZI CONNESSI AL SUPPORTO SOFTWARE PER L'ANNO 2020.

IL RESPONSABILE DI AREA

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 394 del 31/12/2019 con la quale sono state assegnate le somme per la continuità dei servizi degli applicativi informatici in uso presso l'Area Economico Finanziaria;

RILEVATO che la ditta ADS – Gruppo Finmatica, è già fornitore di specifici applicativi informatici in uso presso l'Area Economico Finanziaria;

CONSIDERATO che i servizi di manutenzione, assistenza ed aggiornamento dei software applicativi sono indispensabili per assicurare la funzionalità dell'Ente e per garantire tutti gli adempimenti di legge;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'acquisizione dei i servizi sopra specificati e garantire, quindi, il buon funzionamento dei software applicativi in uso presso l'Area Economico Finanziaria;

ATTESO:

- che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e da ultimo dalla legge 28/12/2015 n. 208, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2, d. l. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012 ed al comma 502 della legge 28/12/2015 n. 208);

- che la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;
- che anche dopo l'entrata in vigore del D. lgs. 50/2016 permane l'obbligo di avvalersi del MePa, come sistema mediante il quale selezionare l'operatore economico al quale affidare la fornitura/il servizio, a condizione, ovviamente, che la prestazione oggetto del provvedimento sia ricompresa nel MePa;

VISTO l'art. 36 del D.lgs. 50/2016 in ordine alle modalità di affidamento dei contratti sotto soglia e precisamente il comma 1 che stabilisce che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria avvengano nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1, del D.lgs. 50/2016 che fa riferimento ai principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Inoltre viene operato un rimando anche ai principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

LETTO altresì il comma 2 dell'art. 36 che nel disciplinare le modalità di affidamento delle forniture di beni, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie stabilite dall'art. 35, prevede, nell'ipotesi di affidamenti di importo inferiore a euro 40.000 che possono avvenire mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori, in amministrazione diretta, fermo restando la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie;

STABILITO di procedere, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016 poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto, che si attiva col presente provvedimento, garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'art. 30 del D.lgs. 50/2016;

RILEVATO che i principi di cui sopra sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al MePa gestito dalla Consip, in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte della Consip, mentre la negoziazione è assicurata dalla selezione dell'offerta migliore esposta nel catalogo;

VISTO che la motivazione per procedere all'affidamento diretto è la seguente:

- il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell'importo a base della negoziazione è stato determinato non mediante un confronto diretto tra Comune ed affidatario, ma sulla base di prezzi rilevati sulla base dell'indagine di mercato;
- il principio dell'efficacia viene rispettato, perché l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune;
- il principio della tempestività viene assicurato perché l'acquisizione della prestazione avviene nei termini previsti per mettere in esercizio il servizio necessario, ai fini dell'efficace erogazione dei servizi;
- il principio della libera concorrenza viene rispettato, perché ci si avvale del MePa,
- strumento che garantisce la libera concorrenza, così come regolamentato dalle norme vigenti;
- il principio di non discriminazione viene garantito sia rispettando il principio di correttezza, sia rispettando il principio della libera concorrenza, sia perché non sono previsti requisiti posti ad escludere particolari categorie di imprese, visto, per

altro, che si utilizzano i sistemi di individuazione degli operatori economici previsti dal MePa;

- il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall'art. 36 del D.lgs. 33/2013 nonché dall'art. 29 del D.lgs. 50/2016;
- il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;

VISTI:

- il Decreto legislativo n. 267/2000;
- il Bilancio dell'Ente corrente esercizio in corso di formazione;
- il CIG: ZDC2BD3A7E;
- il DURC.

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate:

Di provvedere all'acquisizione dei servizi connessi al supporto software per l'anno 2020;

Di affidare ad ADS Automated SpA Gruppo Finmatica via della Liberazione 15 - 40128 Bologna, con acquisizione dal mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito dalla CONSIP S.p.A., con il sistema dell'ordine diretto online (OdA);

Di Impegnare la spesa totale di € 37.887,10 IVA inclusa alla Missione 01 Programma 103 Macroaggregato 1.3 del Bilancio corrente esercizio in corso di formazione, come da prenotazione n.77/2020 di cui alla Deliberazione di Giunta Municipale n. 394 del 31/12/2019;

Dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti del Bilancio in corso di formazione, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;

Di nominare responsabile del procedimento per quanto attiene l'esecuzione della presente determinazione il Responsabile del servizio programmazione e bilancio il Sig. Leo Mangano;

Prendere atto:

- che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'art. 32, comma 10, del D.lgs. 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e di affidamento effettuato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a);
- che trattasi di spesa necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo del servizio di assistenza del servizio esistente ai sensi dell'art. 163 c. 5 del D.Lgs 267/2000;

Dare atto ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale

